COMUNE DI FABRIZIA

(VIBO VALENTIA)

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 191 D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

ORDINANZA N. 35 /2018 - PROT. 6343 DEL 19.11.2018

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI LOCALIZZATO IN LOCALITA' "PELLAME o SERRICELLA"

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Fabrizia ha realizzato, nell'ambito del POR CALABRIA FESR 2007/2013, un centro a supporto della raccolta differenziata attuata con il sistema "Porta a Porta" per le tipologie *CARTA-CARTONE, PLASTICA, VETRO, METALLO, INGOMBRANTI, FRAZIONE ORGANICA ED INDIFERENZIATA;*
- Il centro di raccolta è individuato in località "Pellame" all'interno di un'area di proprietà comunale censita nel NCEU nel foglio 6 con la particella n. 279;
- Il centro è gestito da personale dipendente, per quanto attiene la raccolta ed il deposito della frazione differenziata (CARTA-CARTONE, PLASTICA, MULTIMATERIALE, RAEE DOMESTICO, VETRO, INGOMBRANTI E PNEUMATICI fuori uso);
- Il trasporto della predetta frazione, presso i centri di recupero autorizzati, è stato affidato fino al 20.01.2019 all'azienda 4R con sede a Vibo Valentia, Fraz. Porto Salvo – P.IVA 03318600792;
- La raccolta ed il trasporto della frazione organica ed indifferenziata è gestita con personale dipendente in servizio presso questo ente. Entrambi le frazioni non transitano nel centro di raccolta ma vengono trasportati direttamente nei centri di recupero autorizzati e nello specifico la frazione organica all'ECO.CAL di Vazzano e la frazione indifferenziata ad ECOLOGIA OGGI con sede a Siderno, per come autorizzato dalla Regione Calabria;
- Che tale centro di raccolta, munito del certificato di regolare esecuzione è dotato di un impianto di prima pioggia modello IPP500DOFC;
- Che l'inizio dell'attività del centro di raccolta è stato comunicato alla Regione Calabria ed alla Provincia di Vibo Valentia, con nota prot. n. 2044 del 15.04.2016;
- Che il regolamento per l'accesso e la gestione del centro di raccolta è stato approvato con delibera di G.C. n. 28 del 08.04.2016;

EVIDENZIATO che si rende necessario avviare tutte le attività necessarie all'acquisizione ovvero al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura da parte del servizio ambiente della Provincia di Vibo Valentia;

RILEVATO che nelle more dell'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico, il Comune di Fabrizia deve valutare l'urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo e a speciali forme di gestione dei rifiuti come indicate dall'art. 191 del decreto legislativo n.152/2006 per consentire la prosecuzione delle attività del centro comunale al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

RITENUTO che l'avviato servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, esteso a tutto il territorio comunale, debba essere necessariamente affiancato dall'operatività del centro sopra richiamato, tenuto conto della produzione e movimentazione dei rifiuti raccolti nell'anno 2017 ed in corso di raccolta nell'anno 2018;

EVIDENZIATO che sussistono le condizioni di eccezionale ed urgente necessità a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

RILEVATO :

- Che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex d.lgs. n.152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura;
- Che nelle more dell'esecuzione della succitata attività non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative, **fatto salvo il funzionamento dell'attuale centro di raccolta;**
- Che la differenziazione dei rifiuti comporta una notevole riduzione della frazione dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché consente la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale;
- Che la Regione Calabria al fine di rientrare nei limiti di raccolta differenziata dettati dalla normativa di settore, ha imposto l'aumento del corrispettivo di conferimento dei R.S.U. in funzione della percentuale di R.D. raggiunta dal singolo comune.

RITENUTO pertanto che tale situazione comporti la necessità dell'adozione di provvedimenti caratterizzati da somma urgenza a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 6 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che testualmente recita:

"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.";

VISTO l'art. 191 del D.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente), il quale dispone che:

"1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.";

VISTO l'art. 183, comma 1, lett. cc), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del citato Decreto dispone che: "I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato

I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

RILEVATO che l'art. 2, comma 1, dello stesso Decreto dispone inoltre che: "La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente";

DATO ATTO:

- Che l'attivazione di un'isola ecologica di conferimento dei rifiuti differenziati derivati dalla raccolta rifiuti urbani contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e dall'art. 1, comma, 1108 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce uno strumento per il corretto conferimento degli stessi e per le opportune operazioni di recupero o smaltimento, garantendo così la raccolta di rifiuti urbani in condizioni di sicurezza, per la salvaguardia e la tutela, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm.ii.;

- Che, al fine di. garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, – nelle more dell'acquisizione ovvero il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in conformità ai dettami normativi ed in deroga agli artt. 2.2 lett. a, b, c, d, e, 2.3 (parzialmente disatteso), 3.1 e 3.2 dell'allegato "Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati" al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623, che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato – si è disposto il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, consistente nel mantenimento in esercizio del centro di raccolta per il conferimento dei rifiuti derivati dalla raccolta differenziata dei RSU, sito in località "Pellame e/o Serricella" all'interno di un'area, di proprietà comunale, distinta in catasto urbano nel Foglio 6, con la particella n. 279;

CONSIDERATO che il centro di raccolta è di proprietà comunale, è recintato e pavimentato;

EVIDENZIATO che all'interno del suddetto centro di stoccaggio temporaneo verranno depositati esclusivamente le seguenti categorie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata:

a. **150101 - imballaggi in carta e cartone**
b. **150102 - imballaggi in plastica**
c. **150106 – multimateriale**
d. **150107 - imballaggi in vetro**
e. **200101 - carta e cartone**
f. **200140 – metallo (ingombranti a recupero)**
g. **200136 – RAEE domestici**
h. **160103 – pneumatici fuori uso.**

RITENUTO, conseguentemente**,** di dover autorizzare l'operatività del centro di raccolta, sopra descritto;

Visto il D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

ORDINA

Art. 1 – Autorizzazione

1. Il Comune di Fabrizia con sede legale in Via Orlando Costa n. 9, Codice fiscale e Partita IVA 00298150798, rappresentato legalmente dal– Sindaco pro tempore, è autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623, ed in deroga agli artt. 2.2 lett. a, b, c, d, e, 2.3 (parzialmente disatteso), 3.1 e 3.2 dello stesso Decreto, alla continuazione in esercizio del centro di raccolta per il conferimento dei rifiuti differenziati, derivati dalla raccolta dei RSU sito in località "Pellame o Serricella" e riportato nel NCEU al Foglio 6, particella n. 279, di proprietà dello stesso Comune, in osservanza alle prescrizioni di seguito elencate.

Art. 2 – Territorio di riferimento e durata

1. L'ambito territoriale di riferimento è il Comune di Fabrizia.
2. La presente ordinanza ha efficacia per un tempo **non superiore a mesi 4 (quattro)** (entro tale termine è prevista l'acquisizione ovvero il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura, del centro di raccolta), decorrenti dalla data di pubblicazione della presente;
3. Il reiterare la presente autorizzazione è subordinato alla verifica della permanenza delle situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che hanno

determinato l'adozione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente).

Art. 3 – Gestione

1. Il soggetto che gestisce il centro di stoccaggio é esclusivamente il Comune di Fabrizia, mediante un servizio in economia con i propri dipendenti.
2. Il centro di raccolta deve essere gestito nel rispetto del presente provvedimento e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623, per quanto applicabile e con le deroghe di cui alla ordinanza di cui al presente comma.

Art. 4 – Rifiuti conferibili

1. Nel sito possono essere conferiti i seguenti materiali:

   a) **150101 - imballaggi in carta e cartone**
   b) **150102 - imballaggi in plastica**
   c) **150106 – multimateriale**
   d) **150107 - imballaggi in vetro**
   e) **200101 - carta e cartone**
   f) **200140 – metallo (ingombranti a recupero)**
   g) **200108 – frazione organica**
   h) **200136 – RAEE domestici**
   i) **200301 – rifiuti urbani misti**
   j) **160103 – penumatici fuori uso.**

Art. 5 – Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza è trasmessa al Ministro per l'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione dell'Unione Europea, alla Regione Calabria, alla Provincia di Vibo Valentia, al Responsabile dell'ufficio tecnico, alla polizia municipale al comando dei Carabinieri Forestali di Fabrizia, al comando Carabinieri di Fabrizia nonché pubblicato all'Albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi.
2. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricevimento, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dal ricevimento.

Fabrizia 19 novembre 2018

IL SINDACO
Francesco Fazio

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Domenico Potami

COMUNE DI FABRIZIA * (Provincia di Vibo Valentia) * Ufficio di Segreteria